

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: giovedì 10 giugno 2021 13:23
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: Richiesta di pubblicazione decreto di annullamento accordo a nome di Occhiuto Luigi - Tribunale di Cosenza RGVG 1119/2017
Allegati: Decreto di annullamento.pdf

In ottemperanza alle disposizioni del Giudice Dott. Giorgio Previte trasmetto in qualità di gestore della crisi il decreto di annullamento accordo, avente RGVG 1119/2017, al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialità.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in contenzioso bancario e ristrutturazione debiti
Docente di pianificazione finanziaria e fiscale

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visio:

*in presenza delle parti
Corno per gli adempimenti relativi
alla pubblicazione dell'EDICOM*

Cosenza, li

14-6-2021

IL CAPO D'UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile - Fallimentare**

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte;
esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 maggio 2021, con decorrenza a far data dal 11 maggio 2021 in ragione di avvenuta concessione di termine fino al 10 maggio 2021:

- al ricorrente per depositare note di replica;
- al creditore D.A. per eventuali osservazioni;
- al professionista OCC per depositare eventuale motivata istanza di liquidazione del compenso per l'ipotesi di definizione del piano con annullamento /revoca;

preso atto delle note depositate da Occhiuto in data 9 maggio 2021, nonché dell'istanza di liquidazione del compenso del 8 maggio 2021 depositata dal professionista con funzioni di OCC dott. Corno per l'ipotesi di definizione del piano con annullamento /revoca.;

preso infine atto dell'avvenuto deposito in data 14.5.2021 (messe in visione il 18.5.2021) di note da parte del dott. Corno rubricate quali "repliche a note autorizzate depositate entro il 10/05/2021";

incidentalmente rilevato a quest'ultimo riguardo che:

- le note del professionista OCC non erano state autorizzate dal Giudice all'udienza del 5.5.2021;
- nondimeno il professionista OCC non è parte in senso proprio e peraltro oggettivamente necessitante di poter esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alle censure mosse dal debitore omologato Occhiuto;
- in ogni caso quanto rappresentato non assume rilevanza dirimente ai fini delle determinazioni che seguono;

richiamato il ricorso ex artt. 14, 14 bis, comma II, lett. A) , legge n.3/2012 depositato da D.A. Costruzioni S.r.l. il 3.5.2021;

preso atto delle richieste di D.A. Costruzioni ed osservato che:

- l'accordo di ristrutturazione presentato da Occhiuto Luigi è stato omologato il 15.4.2020, ed attualmente trovasi in fase esecutiva, con professionista liquidatore nominato dott. Corno, già OCC;
- la sentenza n.2130/2020 emessa/depositata il 30.11.2020 ha accertato l'esistenza del credito della D.A. Costruzioni Srl, nei confronti della Louis Le Roi Sas di Occhiuto Luigi & C., per la somma di € 83.862,54 oltre iva ed interessi legali e compenso di avvocato, oltre rimborso spese ctu del giudizio e della ctu del precedente atp rg 1638/2015 Tribunale di Cosenza, per complessivi € 118.056,12 giusta precetto;
- Occhiuto Luigi è socio accomandatario della società Louis Le Roi Sas di Occhiuto Luigi;
- in data 15.01.2021 il legale della società Louis Le Roi Sas:

- o notificava a D.A. Costruzioni il decreto di omologa del 04.04.2020 nella procedura in epigrafe 1119/2017, provvedimento reso in favore di Occhiuto Luigi –e non della società in accomandita semplice;
- o rappresentava a D.A. in forza dell'omologa, "il divieto, per i creditori recanti titolo posteriore, di escutere i beni dell'odierno assistito (id est: Occhiuto);

osservato che quindi D.A. Costruzioni, titolare di un'aspettativa creditoria alla data dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione, e titolare di un credito a far data dal il 30.11.2020:

- veniva a conoscenza solo all'atto del tentativo di recupero del credito attestato giudizialmente della sussistenza di una procedura di sovraindebitamento, conclusasi con omologa favorevole al proponente socio accomandatario;
- vedeva negato il recupero del credito da parte della società Louis le Rois;
- tentava, nel rispetto dell'art. 2304 c.c. ("I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale) di escutere il socio accomandatario;
- vedeva opposto, nei riguardi del socio accomandatario –ed invero, erroneamente, anche nei riguardi della società,- l'avvenuta omologa;
- rimaneva privo di tutela giuridica, tanto nei confronti della società quanto nei confronti del socio;

atteso che nelle more, in seno alla procedura di sovraindebitamento in epigrafe -pendente nonostante l'intervenuta omologa in ragione della peculiare struttura dell'accordo, prevedente liquidazione di parte del compendio del ricorrente- alla luce della relazione del 7.2.2021 del dott. Corno il Giudice:

- veniva a conoscenza dell'esistenza della richiamata sentenza n. 2130/2020, emessa il 30/11/2020 dal Tribunale di Cosenza all'esito del giudizio RG 1261/2016;
- invitava ricorrente e occ alle opportune precisazioni, in ragione della rilevanza del profilo nonché il professionista OCC a dare comunicazione delle richiamate circostanze non solo a tutti i creditori di cui all'accordo omologato ma anche al creditore pretermesso D.A. Costruzioni srl;
- rilevava, in sintesi, la potenziale erronea costruzione dell'accordo poiché non contemplante, neppure sotto il profilo dell'accantonamento, il credito che al momento della proposta di accordo era un credito *sub iudice* (essendo stato il procedimento di D.A. incardinato nel 2016, e dunque anteriormente);

ciò premesso e richiamato il contenuto delle discussioni in udienza del 15 aprile 2021 e del 5 maggio 2021 nonché le note depositate dalle parti e dal professionista OCC;

rilevata preliminarmente la tempestività della richiesta di D.A. Costruzioni, atteso che l'art. 14 co.1 bis l. 3/2012 applicabile *rationae temporis* prevede che:

"Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto";

ed osservato che non è spirato:

- né il termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, previsto come segue nel decreto di omologa (vds. pag.7):
 - tempistica delle operazioni di vendita, che in ogni caso dovrà essere prevista per il compimento dei primi due cicli di vendita entro marzo 2021, e con eventuale terzo e quarto ciclo entro ottobre 2021, quinto e sesto entro marzo 2022.

- né il termine semestrale dalla scoperta, avvenuta (come anticipato) nel mese di gennaio 2021, e dunque non oltre 6 mesi prima (bensì meno di quattro) dal ricorso, presentato da D.A. Costruzioni il 3.5.2021;

ritenuto, nel merito, che l'omologa dell'accordo deve essere annullata;

richiamato a riguardo l'art. 14 co.I l.3/2012 che, rubricato "impugnazione e risoluzione dell'accordo" prevede:

"L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento";

riscontrata la legittimazione attiva di D.A. Costruzioni, in ragione dell'indiscutibile qualità di creditore, ad oggi, alla luce della richiamata sentenza n. 2130/2020 Tribunale Cosenza;

ritenuto che, ugualmente, sussista in capo ad Occhiuto Luigi anche la condotta consistente nell'aver diminuito il passivo e con colpa grave;

ritenuto infatti doversi qualificare in termini di indicata diminuzione dell'attivo la condotta consistente nell'aver taciuto al sottoscritto Giudice designato per la composizione della crisi da sovraindebitamento la pendenza di un giudizio contenzioso nei confronti di D.A. Costruzioni, e per un credito peraltro non irrilevante (€ 83.862,54 oltre iva solo a titolo di sorte capitale);

ritenuto non potersi considerare diversamente un debito *sub iudice*, che avrebbe dovuto essere prudenzialmente considerato nell'accordo, quantomeno accantonato, o proponendo una doppia prospettiva di predisposizione ed esecuzione dell'accordo, una più ottimista senza tale importo ma anche una contemplante il credito *sub iudice*;

ritenuto doversi incontrovertibilmente giungere a tali conclusioni:

- non solo in forza dell'*id quod plerumque accidit* e dell'ordinaria diligenza professionale che si richiede al ricorrente in quanto difeso da legale, ovvero tecnico competente;
- ma anche ed in ogni caso in attuazione delle disposizioni della legge 3/2012 che all'art. 9 co.I prevede:

"La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale [...] deve [...] contenere [...] l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti";

rilevato come l'indicazione dei giudizi contenziosi pendenti sia elemento imprescindibile per la completezza della proposta contenente accordo di ristrutturazione;

considerato che:

- l'incompletezza della documentazione è causa di inammissibilità dell'accordo, in forza dell'art. 7 co.II lett.D: "La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- l'inammissibilità preclude un vaglio nel merito;
- ove quindi il Giudice avesse avuto conoscenza prima dell'omologa della mancata indicazione della pendenza del procedimento, avrebbe dichiarato inammissibile l'accordo, con provvedimento a

discrezionalità vincolata esulando il profilo da ogni possibilità valutativa, ad incompletezza dovendo seguire necessariamente inammissibilità;

- di conseguenza, diverse e più favorevoli conseguenze non possono aversi in fase successiva all'omologa, in cui il medesimo rigore metodologico si impone al Giudice non residuando margini di opinabilità a fronte dell'emersione di significativa debitoria, pur potenziale, nei confronti di soggetto terzo che non è stato notiziato della procedura;
- la colpa grave emerge non solo nel non aver notiziato il Giudice, ma nell'aver omesso di notiziare D.A. Costruzioni, quale potenziale contro-interessata, che avrebbe avuto diritto quantomeno all'accantonamento di un importo se non anche al voto (con condizionamento del quorum deliberativo);

ritenuto quindi che l'omissione e le modalità della stessa costituiscono di per sé giusto motivo per l'annullamento;

osservato che a riguardo non appaiono rilevare le effettive ragioni che avrebbero portato il ricorrente Occhiuto a non precisare ab initio la pendenza del giudizio, e dunque non rilevano le giustificazioni fornite, peraltro contraddittorie, essendo state improntate:

- in una prima fase della strategia difensiva sul concetto di buona fede ed ingenuità:

- "il silenzio del ricorrente discende dalla reciprocità di pretese formulate nel giudizio di cognizione che ha portato ad escludere il potenziale credito ed il potenziale debito relegate ad aspettativa del tutto eventuale" (note Occhiuto del 20.4.2021)

- il ricorrente non abbia indicato tale posizione nell'elenco dei creditori perché convinto di non essere in alcun modo debitore della società D.A. Costruzioni Srl e di dover attendere l'esito del giudizio volto ad accertare l'esistenza del "potenziale" debito, trattandosi di una mera aspettativa di credito del tutto eventuale (note Occhiuto del 20.4.2021);

- "ribadisce che il ricorrente ha agito in buona fede" (vds. verbale udienza 5.5.2021);

- da ultimo sul dato dell'effettiva *disclosure* nei confronti del professionista OCC della pendenza del giudizio, per come sarebbe incidentalmente indicato nell'all. 7 alla nota di deposito del 3.8.2018 dell'OCC intitolato "Storia della situazione debitoria": si rileva che il riferimento ad una "causa in corso con la ditta appaltatrice" risulta incidentale, generico, e peraltro tardivo rispetto alla proposta di accordo del 02/08/2017;

ritenuto doversi dunque annullare l'accordo omologato, senza indugiare ulteriormente in ordine al rimbalzo di responsabilità reciprocamente addebitato tra ricorrente ed OCC, irrilevante ai fini della presente decisione, e piuttosto involgente eventuali profili di responsabilità disciplinare nonché ex art. 16 co. II l.3/2012 nei confronti del professionista gestore, che tuttavia appaiono *prima facie* doversi escludere in quanto il dott. Corno ha dato atto di aver richiesto informative agli enti preposti tra cui Tribunale di Cosenza e commissioni Tributarie (vds. pec del 1.7.2017, allegate alla nota del 22.4.2021, e oggetto di riscontro da parte del Giudice presso la cancelleria);

ritenuto quindi che l'operato del professionista OCC, non esente eventualmente da "leggerezze" nel mancato approfondimento della documentazione fornita dal ricorrente (cui comunque spetta l'obbligo di *disclosure*), non sia comunque rilevante in questa sede se non ai fini della determinazione del compenso, che verrà determinata come da separato provvedimento;

ritenuto che le rilevate omissioni da parte del ricorrente Occhiuto, suscettibili di inammissibilità ove riscontrate prima dell'omologa, non possono che determinare un analogo provvedimento anche in questa sede, quanto agli effetti, e dunque escludere tanto ogni valutazione in termini di rettifica/rideterminazione della proposta di accordo da parte del Giudice quanto qualsiasi vaglio su un'eventuale riformulazione del piano da parte del ricorrente;

ritenuto dunque non esaminabile in questa sede alcuna proposta alternativa, vieppiù in considerazione:

- dell'art. 7 co. II l. 3/2012 laddove dispone che *"La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: [...] b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;*

- non potendo non considerarsi sussumibile in tale ultima fattispecie astratta l'ipotesi in esame, in cui il ricorrente ha fruito dell'omologa e degli effetti di essa per un anno intero;

ribadito il carattere vincolato del provvedimento di annullamento, una volta acclarata la colpevole omissione di un potenziale debito, e di conseguenza della non rilevanza delle tesi del ricorrente funzionali al mantenimento dell'accordo, superate preliminarmente, e con valenza assorbente, sul piano della completezza della documentazione

rilevata infatti la non perseguibilità:

- né di valutazioni sul piano della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria – e dunque sulla preferibilità, nell'interesse anche di D.A. Costruzioni- di dare esecuzione all'accordo, eventualmente differendone gli effetti in seguito alla definizione del giudizio (come prospettato da Occhiuto nelle note autorizzate del 9.5.2021 a pag.7)
- né di valutazioni sul piano della verifica incidentale della verosimiglianza del credito sub iudice secondo una prognosi ex ante (come prospettato ibidem)

osservato infine che l'annullamento dell'omologa comporti:

- la venuta meno di qualsivoglia ombrello protettivo per il debitore, il cui patrimonio può essere aggredito tanto dai debitori inclusi nel piano, quanto da quelli successivi;
- nello specifico, in ordine all'attuazione del piano, nessun effetto peculiare in termini di ripristino dello status quo ante, non essendo stati finora tenuti esperimenti di vendita e non essendo dunque patrimonialmente mutata quanto messo a disposizione dal debitore;
- la reviviscenza di eventuali procedure sospese in forza dell'omologa, e dunque, nel caso di specie, della procedura esecutiva immobiliare n. 56/2017

considerato, in ordine alle spese, che:

- quelle del professionista OCC devono essere debitamente riconsiderate, in ragione dell'annullamento e degli effetti retroattivi di esso nonché dell'effettività della qualità dell'attività prestata e della circostanza che sia venuta del tutto meno la fase esecutiva;
- quelle del legale del ricorrente sono rimesse, come già indicate nel provvedimento di omologa, agli accordi col ricorrente in ipotesi, vieppiù in ipotesi, come nel caso di specie, di annullamento e alla luce di quanto rappresentato;

- quelle di lite non devono essere liquidate in favore della società ricorrente D.A. Costruzioni tanto in difetto di domanda quanto soprattutto in ragione della peculiare fase processuale e del giudizio di annullamento;

visto l'art. 14 co.I l.3/2012

P.q.M.

Accoglie il ricorso presentato da D.A. Costruzioni Srl in data 3.5.2021 volto all'annullamento/revoca l'omologa dell'accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento proposto da Occhiuto Luigi ed intervenuta il 4.4.2020 e per l'effetto:

Annulla il decreto di omologa della proposta di composizione della crisi nella forma dell'accordo ex art. 10 ss l.3/2012 presentata da Occhiuto Luigi.

Dà atto della caducazione degli effetti determinati dal decreto, previsti alle pagg.6-7 dello stesso.

Dichiara la venuta meno della sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 56/2017 Tribunale di Cosenza, disposta con decreto di fissazione udienza di omologa del 3.10.2017, e per l'effetto al reviviscenza della stessa, con le modalità demandate al G.E.

Dispone che il professionista con funzioni di OCC dott. Marco Corno dia adeguata comunicazione del presente decreto ai creditori nonché pubblicità nelle stesse forme già indicate in sede di omologa e prima ancora di fissazione pre omologa.

Dispone come da separato provvedimento in ordine alla liquidazione del compenso del professionista OCC dott. Marco Corno.

dispone a cura della cancelleria:

- la trasmissione del presente provvedimento alla cancelleria esecuzioni con onere per quest'ultima cancelleria di inserimento del provvedimento nel fascicolo, proc. n. 56/2017 Esec. Imm e con sottoposizione al G.E. per l'assunzione degli opportuni provvedimenti
- la comunicazione al ricorrente (avv. Alessandro Amoroso), al creditore D.A. Costruzioni (Avv. Avv. Paolo De Paola), nonché al gestore della crisi (dott. Marco Corno), per gli adempimenti di propria competenza.

Cosenza, 9 giugno 2021

Il Giudice
dott. Giorgio Previte